

Il Mondo Sportivo Dilettantistico nella Riforma del Terzo Settore

*Commissione Studi
Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi*

*dott. Lorenzo Rosi
dott. Michele Meucci*



Il mondo
Sportivo
Dilettantistico
rientra
(automaticamente)
nel Terzo
Settore ?

La risposta è negativa:

art. 3 del d.Lgs. 111/2017 rubricato Destinazione del Cinque per mille

lett. a) enti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore

lett. e) associazioni sportive dilettantistiche

Tuttavia

art. 5 del CTS rubricato Attività di interesse generale

“Gli enti del Terzo settore <<...>> esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale <<...>>. Si considerano di interesse generale <<...>> t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.”

Quindi

un ente del terzo settore **può** esercitare attività sportivo dilettantistica

può un ETS
che svolge
attività
sportivo
dilettantistiche
continuare ad
utilizzare la
normativa
previgente?

La risposta è negativa:

- **art. 79 CTS, Disposizioni in Materia di Imposte sui redditi**: agli enti del terzo settore si applicano le disposizioni del Titolo X del CTS e le norme del TUIR in quanto compatibili;
- **art. 89 CTS, Coordinamento Normativo**: agli enti del terzo settore non si applicano
 - **lett.a)** art.148 TUIR (*decommercializzazione corrispettivi specifici*);
 - **lett.a)** deroga applicazione dell'art.149 TUIR (deroga alla perdita della natura di ente non commerciale);
 - **lett. c)** la legge 16 dicembre 1991, n. 398 (regime agevolato).
- **art. 16 CTS, Lavoro negli enti del Terzo settore**: I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

Evoluzione dello Sport Dilettantistico nel corso del 2017 fino alla Legge di Bilancio 2018

DISCIPLINE SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI

➤ **Delibera del C.N. CONI n. 1566 del 20/12/16**

Definisce la lista delle discipline sportive. L'obiettivo <<Adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e eliminare fenomeni di elusione>>

➤ **Delibera del C.N. CONI n. 1568 del 14/02/17**

Ampliato elenco riconoscendo come sportive alcune delle attività escluse nella precedente delibera. Vengono spostati i termini di adeguamento e per le attività di bonifica sulle attuali iscrizioni al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche alla fine dell'anno sportivo

➤ **Delibera del C.N. CONI n. 1569 del 10/05/17**

Si arriva alle attuale lista delle Discipline Sportive riconosciute dal CONI (102 Sport e 385 Discipline).

REGISTRO CONI 2.0

➤ **Delibera del C.N. CONI n°1574 del 18/07/2017**

Un nuovo registro con maggiori obblighi informativi rispetto al passato.

Novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)

1. SOCIETÀ SPORTIVA LUCRATIVA - art. 1 c. 353

<<le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile>>

✓ Viene previsto che *<<a pena di nullità>>*

- nella denominazione sociale la dicitura società sportiva lucrativa;
- oggetto sociale preveda lo svolgimento e l'organizzazione di attività s.d.;
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica;
- la presenza di un d.t. in occasione dell'apertura.

✓ Agevolazioni Fiscali

- IRES ridotta alla metà (c. 355);
- IVA 10% per i servizi di carattere sportivo (c. 357);
- Nuovi Rapporti di Collaborazione.

✓ Cosa si perde

- L. 398/91;
- Compensi Sportivi «Redditi Diversi».

2. INNALZAMENTO DEL LIMITE da € 7.500,00 a € 10.000,00 – art. 1 c. 367

Modifica dei limiti previsti all'art. 69 del TUIR. Pertanto:

- Fino a € 10.000,00 nessuna tassazione;
- Oltre € 10.000,00 e fino a € 30.658,25 ritenuta a titolo di imposta 23% ;
- Oltre € 30.658,28 la ritenuta di cui sopra diventa a titolo di acconto.

*Commissione Studi Enti Non Profit, Cooperative e Consorzi
dott. Lorenzo Rosi - dott. Michele Meucci*

Novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)

3. MODALITÀ di CORRESPENSIONE dei COMPENSI - art. 1 c. 910 - 912

Obbligo di corrispondere i compensi attraverso una banca o un ufficio postale

4. INTRODUZIONE DEL LAVORATORE SPORTIVO - art. 1 c. 358 e 359

✓ **comma 358** Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

- Art. 2, c. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2015 *collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

✓ **comma 359** I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)

4. INTRODUZIONE DEL LAVORATORE SPORTIVO - art. 1 c. 358 e 359 (continua) incertezza interpretativa comma 358:

Soluzione 1

il richiamo all'art. 2, comma 2 e alle co.co.co. comporta l'obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi,

- Iscrizione libro unico del lavoro;
- Comunicazione Centro per l'impiego;
- Rilascio del cedolino paga.



Per i premi degli atleti derivanti da manifestazioni sportive?

oppure

Soluzione 2

la volontà del legislatore nel richiamare le co.co.co. è quello di escludere semplicemente l'attrazione nel rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni sportive continuative in presenza di etero-organizzazione dei tempi e luoghi di lavoro.

Si resta dunque in attesa di una circolare del Coni che sciogla il dubbio